



Golf Club Folgaria
GOLF CLUB FOLGARIA
STATUTO SOCIALE



TITOLO PRIMO

Art. 1 - E' costituita un'associazione sportiva denominata GOLF CLUB FOLGARIA – Associazione Sportiva Dilettantistica, che si propone di curare e di diffondere la pratica del golf mediante la promozione, la realizzazione e la gestione degli impianti necessari, nonché l'organizzazione di manifestazioni e di attività sportive dilettantistiche, come gare e didattica, mediante qualsiasi strumento ritenuto idoneo, escludendo dalle sue finalità qualsiasi scopo di lucro. A tale scopo è fatto divieto, salvo che sia diversamente disposto dalla legge, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione od al suo scioglimento.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale e sociale a Folgaria (Trento) - Maso Spilzi - Loc. Costa; essa sarà definita nel presente Statuto anche con i termini "circolo" e "club".

Art. 3 - L'Associazione è retta dalle norme del presente statuto, da quelle del relativo regolamento organico ed aderisce alla Federazione Italiana Golf della quale accetta ed applica lo Statuto, il Regolamento organico, le norme e le direttive, così come accetta le norme del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e si impegna a pagare le quote di affiliazione stabilite dal Consiglio Federale.

Art. 4 - I soci all'atto della loro ammissione, accettano le norme del presente statuto e quelle in esso richiamate nell'articolo che precede; si obbligano a mantenere un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e devono essere tesserati con la Federazione Italiana Golf.

Art. 5 - L'attività sportiva del Club si svolge sui campi di golf, mediante gli impianti di cui abbia la disponibilità il Club, anche attraverso il Comune di Folgaria e/o altri enti o persone, nonché in quelle diverse località od in quei diversi impianti, che risultino convenienti per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili, immobili e partecipazioni, dei quali essa sia o divenga in futuro proprietaria.

Art. 6 - L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione della Assemblée Straordinaria.

TITOLO SECONDO

Art. 7 - I soci possono essere:

- a) soci onorari;
- b) soci benemeriti;
- c) soci ordinari;
- d) soci juniores;
- e) soci frequentatori.



Golf Club Folgaria

- a) Soci onorari sono coloro che, per particolari ragioni di benemerenzza o per meriti speciali, sono dichiarati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo: essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
- b) Soci benemeriti sono coloro che hanno concorso o concorrono con particolare merito al raggiungimento dello scopo sociale. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo: possono essere esonerati dal pagamento della quota sociale prevista per i soci ordinari.
- c) Soci ordinari sono coloro i quali, compiuto il diciottesimo anno di età, siano ammessi a far parte dell'Associazione.
- d) Soci juniores sono i minori di diciotto anni di età.
- e) Soci frequentatori sono coloro i quali siano ammessi a fruire dei locali e delle pertinenze del Circolo, senza diritto di praticare il gioco.

Il rapporto associativo e le modalità associative devono essere uniformate a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Pertanto tutti i rapporti associativi sono a tempo indeterminato e tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale, oppure onorari o benemeriti esentati dal pagamento della quota sociale, hanno diritto di voto attivo e, quelli maggiorenni, anche passivo.

Art. 8 - Coloro i quali intendono associarsi al Circolo in veste di socio ordinario, junior o frequentatore, devono presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, controfirmata da due soci ordinari, presentatori garanti dei requisiti di cui all'art. 4.

La domanda dei soci juniores dovrà essere controfirmata da uno degli esercenti la potestà genitoriale. Le domande saranno esaminate da Consiglio Direttivo che delibererà a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti.

Per il coniuge e figli minori di un socio onorario, benemerito, ordinario o frequentatore sarà sufficiente la presentazione del coniuge o del genitore.

Art. 9- I soci sono tenuti a comunicare per iscritto alla segreteria del Club gli eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio o di posta elettronica da essi indicati nella domanda di ammissione.

In difetto le comunicazioni inviate alla residenza o al domicilio od alla posta elettronica indicati in precedenza, saranno valide a tutti gli effetti.

Art. 10 - I soci ordinari maggiorenni si suddividono in Soci ordinari, Soci di secondo campo e Soci promozionali.

I Soci juniores, al raggiungimento della maggiore età saranno automaticamente equiparati ai Soci ordinari con i relativi diritti ed obblighi.

Art. 11 - I soci devono pagare una quota annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - I soci ordinari e juniores che dimostrano al Consiglio Direttivo di non poter praticare le strutture sociali per giustificati motivi, possono essere esonerati dal pagamento della quota annuale, senza perdere la loro qualifica di socio.

Art. 13 - La qualità di socio cessa per le seguenti cause:

- a) dimissioni, da notificarsi al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 31 dicembre, in difetto di che, il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo;



Golf Club Folgaria



- b) morosità nel pagamento della quota sociale e degli eventuali contributi per un periodo superiore al mese dal ricevimento del sollecito da parte del Club. I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi dal Consiglio Direttivo, previo, in ogni caso, il pagamento delle somme dovute, oltre ad un'equa indennità di mora stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) esclusione dall'Associazione.

Art. 14 - A carico del socio che commette azioni contrarie all'onore, alla morale o al decoro della persona o dell'Associazione, sia nell'ambito del Club sia fuori, o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento del Club stesso o che non osservi il presente Statuto, può essere aperto procedimento disciplinare.

Il Collegio dei Proviviri, Giudici di primo grado per tutti i casi di indisciplina, e di non corretto comportamento morale, civile, sportivo, può comminare le seguenti sanzioni:

- a) **censura verbale:** consiste nell'espressione del dispiacimento della Associazione per la condotta censurata;
- b) **deplorazione:** consiste nel biasimo scritto della Associazione con la diffida a non reiterare l'infrazione rilevata; comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica sociale e la non eleggibilità per un periodo massimo di anni uno;
- c) **sospensione temporanea:** consiste nella esclusione, per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi, dall'esercizio dei diritti derivanti dalla appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 7; comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica sociale e la non eleggibilità per un periodo massimo di anni due;
- d) **esclusione:** consiste nella decadenza della qualità di socio; comporta il divieto di frequentare la Club House e gli impianti sportivi della Associazione, anche come invitato o od a qualsiasi altro titolo. Il Socio può essere riammesso successivamente dal Consiglio Direttivo, valutato ogni elemento del caso.

15) I provvedimenti di cui sopra sono assunti, in seguito a rapporto di un socio o di terzi, a maggioranza dei componenti il Collegio dei Giudici di primo grado, costituito da Collegio dei proviviri.

16) Il rapporto disciplinare deve:

- a) essere depositato presso la segreteria del Club entro sette giorni dall'avvenimento o dalla conoscenza dell'avvenimento
- b) avere forma scritta, essendo tenuto in ogni caso il segretario del Club a raccogliere a verbale quello reso oralmente dall'autore del rapporto;
- c) contenere una precisa descrizione dei fatti e l'indicazione di eventuali testimoni o documenti che possono provare il fondamento del rapporto;
- d) essere inviato dalla segreteria, entro sette giorni dal deposito, al presidente del Club il quale entro lo stesso termine lo deve inviare al Presidente del Collegio dei Giudici di Primo Grado.

L'inchiesta deve essere immediatamente avvisato dal Collegio dei Giudici di Primo grado dell'avvio del procedimento e gli deve essere accordato un termine di almeno dieci giorni per esporre per iscritto le proprie difese o per chiedere di essere sentito personalmente.

Il Collegio in ogni caso deve sentire chi ha segnalato il comportamento da censurare ed ha facoltà di chiedere notizie dei fatti a chi ne risulti informato.

Ogni dichiarazione orale resa al Collegio deve essere verbalizzata.

L'istruttoria deve essere conclusa entro dieci giorni dalla scadenza del termine accordato all'inchiesta per le proprie difese ed il Collegio deve pronunciare la sua decisione entro i successivi sette giorni.

I provvedimenti assunti dal Collegio devono essere motivati ed immediatamente notificati sia all'interessato che al Presidente del Club, mediante lettera raccomandata del Presidente del Collegio.



Golf Club Folgaria

Nel termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento del Collegio dei Giudici di primo grado, il soggetto del provvedimento stesso può presentare ricorso al Collegio dei Giudici di secondo grado.

Il procedimento di secondo grado viene deciso sulla base delle sole risultanze istruttorie del primo grado, esclusa ogni altra acquisizione probatoria. Tuttavia il Collegio di secondo grado può disporre l'assunzione di nuove prove, che ritenga indispensabili per la decisione del caso.

In pendenza del ricorso, gli effetti del provvedimento adottato dai Giudici di primo grado, possono essere sospesi dai Giudici di secondo grado.

Al procedimento di secondo grado si applicano le regole dettate per il primo grado per tutto quanto non diversamente per esso previsto.

I Collegi di Primo e Secondo Grado giudicano secondo equità, ma applicando le regole di etichetta e di gioco dell'Ancient Saint Andrews ed i principii generali del diritto civile e penale italiano.

I membri del Collegio dei Giudici di Primo grado e di Secondo grado non possono ricoprire alcuna altra carica nell'ambito dell'attività della Associazione.

TITOLO TERZO

Art. 17- L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 18- Le entrate del Club sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali contributi di soci e di terzi;
- c) da tutte le entrate che possono pervenire al Club nello svolgimento delle sue attività.

Art. 19- Ogni socio deve pagare le quote stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Art. 20- L'ammontare delle quote sociali e degli eventuali contributi straordinari richiesti ai soci, viene stabilito dal Consiglio Direttivo. Di essi viene data comunicazione mediante lettera circolare ai soci e messa a disposizione dei soci in Segreteria.

Art. 21- Le quote devono essere pagate all'inizio dell'anno sociale secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Direttivo. In caso di ritardo il socio sarà soggetto al pagamento dell'indennità di mora fissata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO

Art. 22- Sono Organi del Club:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) il Collegio dei Proviviri, Giudici di Primo grado
- e) il Collegio dei Giudici di Secondo grado

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 23- L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa validamente adottate in conformità dello Statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente, il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione della Assemblea stessa ed è assistito da un Segretario.



Golf Club Folgaria



L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Con lo stesso anticipo l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere comunicato a mezzo posta o per telefax o per e-mail ai soci aventi diritto di voto.

Tutte le comunicazioni possono essere effettuate mediante E Mail all'indirizzo comunicato dal Socio.

Possono intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso, i Soci onorari e quelli benemeriti che ne siano stati esentati.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci muniti di delega scritta, fermo restando che ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe, oltre a quelle dei propri familiari conviventi, che possono essere invece in numero illimitato. I minori hanno diritto di elettorato attivo a mezzo di chi esercita su di loro la potestà genitoriale.

L'Assemblea dovrà riunirsi nell'ambito del territorio della provincia di Trento.

L'Assemblea è regolarmente costituita in sede ordinaria quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci in seconda convocazione.

In sede straordinaria l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione e un terzo in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un quinto dei soci con diritto di voto, e comunque sempre a scrutinio segreto per la nomina degli organi sociali. Le deliberazioni sono valide quando riportano voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Art. 24- L'Assemblea del Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla fine dell'anno sociale.

Essa:

- a) elegge il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea; delibera, secondo le disposizioni statutarie, sul conto economico e sul bilancio consuntivo, sul bilancio preventivo nonché, sulle relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
 - b) ratifica e può modificare l'ammontare proposto dal Consiglio Direttivo delle quote sociali e degli eventuali contributi a carico delle diverse categorie di soci;
 - c) delibera su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci;
 - d) elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Provisori - Giudici di Primo Grado ed il Collegio dei Giudici di Secondo Grado;
 - e) su proposta del consiglio Direttivo determina il numero massimo dei soci ordinari e frequentatori;
- L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera.

Le deliberazioni dell'Assemblea, i bilanci ed i rendiconti economici devono essere pubblicati mediante affissione all'albo sociale per quindici giorni a partire dall'ottavo giorno successivo dall'approvazione del bilancio e rendiconto.

Art. 25- L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Per la validità delle delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche statutarie, deve essere presente o rappresentato almeno il cinquanta per cento dei soci con diritto di voto e per la loro validità le deliberazioni devono ottenere il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati.



Golf Club Folgaria

Art. 26- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a undici membri che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo designa un Presidente, uno o più Vice Presidenti e, ove il Direttivo lo ritenga opportuno, un Segretario e/o un Tesoriere.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su propria iniziativa, ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o del Collegio dei Revisori dei Conti, mediante E-Mail o lettera o telegramma inviati a ciascun Consigliere, con indicazione dell'ordine del giorno. Si riunisce di norma almeno quattro volte l'anno. Di ogni seduta consigliere sarà redatto un verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà inserito nel Libro Verbali.

Art. 27- Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione stessa nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli può rimanere in carica per un massimo di tre mandati consecutivi. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento con i medesimi poteri.

Art. 28- Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti ed i poteri. Detto Comitato deve essere composto da Consiglieri in carica oltre che dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione del Club.

In particolare:

- a) decide sulle domande di ammissione a socio ordinario, junior e frequentatore;
- b) nomina i soci benemeriti e propone all'Assemblea la nomina dei soci onorari;
- c) provvede all'andamento del Circolo, alla conservazione dei beni, all'amministrazione e alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
- d) assume impiegati, operai e personale di servizio fissandone le retribuzioni, i compensi e l'orario di lavoro;
- e) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo e sportivo del circolo;
- f) compila i conti economici ed i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- g) tratta con le Autorità Amministrative e Sportive le questioni di interesse della attività del Club;
- h) nomina componenti di commissioni speciali, ed in particolare quelli della Commissione Sportiva, fissandone i compiti e le competenze.

Ai componenti del Consiglio Direttivo è fatto divieto, a pena di decadenza, di ricoprire la medesima carica in altre società od associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Golf o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della disciplina golfistica facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 29- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.

Esso controlla la gestione finanziaria del Circolo ed esprime il proprio parere su di essa, nonché sui conti economici ed i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio Direttivo, presentando una relazione scritta all'Assemblea Ordinaria Annuale.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Revisori di Conti ha la facoltà di esaminare in qualsiasi momento i libri e scritture, chiedere eventuali informazioni e compiere quant'altro riterrà opportuno per l'attuazione delle funzioni stesse. In ogni caso esegue trimestralmente un controllo della contabilità, redigendone verbale. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili: sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.



Golf Club Folgaria



Art. - 30 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di risolvere ogni questione tra i soci e tra i soci e l'Associazione. E' costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri effettivi eleggono il Presidente., I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esso ha inoltre la funzione di Collegio dei Giudici di Primo Grado secondo le regole previste nell'art. 15.

Il Collegio dei Giudici di Secondo Grado è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri, quando non agisce come Collegio dei Giudici di Primo Grado, ha facoltà di regolare lo svolgimento del proprio mandato nel modo che ritiene opportuno e provvede secondo equità.

Il Presidente del Collegio dei Giudici di Primo e di Secondo Grado è il responsabile, in particolare, delle convocazioni del Collegio e delle sue comunicazioni.

Art. 31- Se un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Giudici di Primo o di Secondo Grado resta assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, decade automaticamente dalla carica; di ciò verrà informato per iscritto dal Presidente.

Art. 32- Quando uno o più componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri dichiarino di non accettare la carica o cessino di far parte dell'organo collegiale per dimissioni, per decadenza o per qualsiasi altro motivo, subentreranno il socio o i soci che nelle rispettive votazioni assembleari riportarono il maggior numero di voti dopo i soci eletti. In caso di parità subentrerà il socio più anziano per appartenenza al Club. Il socio o i soci così eletti cesseranno dalla carica insieme agli altri componenti degli organi collegiali.

Il venir meno a qualsiasi titolo, della metà dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta l'integrale rinnovo dell'Organo, mediante nuove elezioni.

Art. 33- Le commissioni, nominate dal Consiglio Direttivo sono composte da un numero variabile di membri con un minimo di tre, salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento.

Ciascuna Commissione elegge tra i propri membri un Coordinatore.

I compiti e la durata delle Commissioni sono precisati nel regolamento ed in ogni caso definiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 34 La Commissione Sportiva è composta da un numero variabile di membri, con un minimo di tre, secondo quanto stabilito nel Regolamento; essi eleggono tra loro un Presidente.

Svolge i compiti precisati nel Regolamento ed altri compiti eventualmente ad essa affidati dal Consiglio Direttivo.

Art. 35- Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo riconoscerà un rimborso a persone che per espletare il proprio incarico debbono sostenere delle spese.

Art. 36 Non possono rivestire cariche direttive, anche di carattere sportivo, coloro che hanno rapporti di lavoro e di dipendenza con il Club e quanti abbiano la qualifica di professionista a termini di quanto previsto dagli art. 16 e 17 dello Statuto Federale.



TITOLO QUINTO

Golf Club Folgaria

Art. 37- L'Associazione potrà, essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con le presenze e le maggioranze di cui all'art 23, previa nomina di un liquidatore ed adozione delle disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale, che dovranno attenersi a quanto dispone al riguardo l'art. 30 del Codice Civile .

Il patrimonio sociale attivo, quale risulterà in esito alla liquidazione al netto di tutte le passività esistenti o sopravvenute, sarà devoluto ad altra Associazione golfistica o sportiva dilettantistica, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dic. 1996 n. 66 salvo diversa destinazione disposta obbligatoriamente dalla Legge.

Art. 38- Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni valgono le norme statutarie e regolamentari della F.I.G. e, in subordine od in mancanza, quelle di legge.

Art. 39- Due esemplari del presente Statuto, firmati dal Presidente, saranno depositati nell'archivio dell'Associazione.

Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 22 maggio 2011

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---------------|
| REG. | 16.800 | PAGAMENTO DEL | 25 MAG. 2011 |
| IPOT. | | C/O | B. Sella n.18 |
| VOL. | | REG.TO | 25 MAG. 2011 |
| BOLLO | | N° | 3819 |
| DIR. | 392 | SERIE | 7013 |
| TOTALE | 171,92 | | |

IL FUNZIONARIO(*)

Lorenzo Surl

(*) firma su delega del Direttore Provinciale

